

e.p.c.

Direttore Policlinico Militare di Roma
 Brig. Gen. Francesco TONTOLI
Comando Logistico Dell 'Esercito
 Dipartimento di Sanità
Ministero della Difesa
 Dir. Gene. Sanità Militare
 II Reparto- V Divisione
Capo Dipartimento Emergenza ed Accettazione
Al Sottosegretario alla Difesa
 On. Emidio CASULA
Al Presidente Commissione ex art 12
 Protocollo d'intesa 24 aprile 2002

Oggetto : risoluzione convenzione 10976 del 2.04.02 servizio di biologia

Questa Segreteria Nazionale è venuta a conoscenza del provvedimento adottato dal Direttore del Policlinico Militare di Roma Gen. TONTOLI, con lettera del 26.09.06 prot. CU/171, con la quale si comunica ai professionisti biologi, operanti presso le Vostre strutture, la risoluzione della convenzione in oggetto (per mancanza di finanziamenti) ai sensi dell'art 1 comma 187 della legge 266 (finanziaria 2006)

premesse che :

- 1) La convenzione è stata stipulata ai sensi del Protocollo Aggiuntivo al DPR 446.01 e la risoluzione può avvenire ai sensi dell'art 6 comma 5 dello stesso.
- 2) La convenzione ai sensi del DPR 446.01 non si basa su una consulenza libero professionale ma su un rapporto quotidiano a medio o lungo tempo.
- 3) Ai sensi dell'art 1 comma 187 della legge finanziaria n° 266 questa Amministrazione ha già avuto un calo della spesa sostenuta rispetto all 'anno 2003 , perché due unità hanno lasciato il servizio nel 2004
- 4) La legge n°311 art. 1 comma 177 (finanziaria anno 2005) prevedeva per le Amministrazioni di trasformare le convenzioni in atto da tempo determinato a tempo indeterminato con un risparmio della spesa di non meno del 20%, nel caso dei professionisti biologi il risparmio sarebbe stato il doppio
- 5) Questa Amministrazione con lettera datata 28.10.05 a firma dell'Col. PARADISO comunicava ai professionisti la necessità del servizio e che il rapporto da tempo determinato sarebbe stato trasformato in tempo indeterminato ai sensi del nuovo ACN datato 23.03.05
- 6) A rettifica del punto 5 lo stesso Col. PARADISO il 19.06.06 con lettera prot. 01.3.2073 comunicava l'impossibilità a procedere alla stipula della convenzione a tempo indeterminato (non tenendo conto del grosso risparmio di cui al punto 4) confermando altresì la prosecuzione del rapporto a tutto il 2006.
- 7) Il servizio prestato dai professionisti sia indispensabile lo dimostrano i cinque anni di attività svolti senza soluzione di continuità
- 8) Sopprimere un servizio che riguarda la salute del cittadino è sicuramente più grave di qualsivoglia responsabilità erariale, atteso che l'art. 1 comma 187 faccia riferimento a questo tipo di convenzione.

Tanto premesso

Si diffida l'Amministrazione nella persona del Gen. TONTOLI a dare corso al provvedimento adottato e si invitano gli organi competenti, citati per conoscenza, ad intervenire in tal senso ,onde evitare inutili e costosi contenziosi ,